



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Roma, 24 luglio 2013

**All'Ufficio controllo interno,
trasparenza ed integrità (UCI)**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma

Oggetto: Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed ai relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti

In ottemperanza all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33 del 2013, dichiaro di risultare a tutt'oggi formalmente titolare delle seguenti cariche:

- a) commissario liquidatore della Società Cooperativa Costruzioni Unione di Produzione e Lavoro a R.L.;
- b) liquidatore della Società Lombricoltura Alento – Di Lisio Rocco e C. – Snc.

Con riferimento all'incarico di cui alla lettera a), segnalo che, avendo sospeso la mia attività professionale di avvocato all'assunzione del mandato di Governo (come da documentazione allegata) e considerato che l'iscrizione all'Albo degli avvocati costituisce presupposto necessario per il conferimento del medesimo incarico, esso deve intendersi contestualmente decaduto e in tal senso ho provveduto a darne comunicazione agli altri commissari liquidatori. Peraltro, le suddette attività di liquidazione risultano già definite sin dal luglio 2012, residuando soltanto le formalità di chiusura.

Quanto alla società di cui alla lettera b), si tratta di una micro-impresa che ha cessato la sua attività imprenditoriale da oltre 20 anni e per la quale tutte le attività di liquidazione sono da ritenersi concluse, ad eccezione del pagamento dei diritti camerali. In tal caso, trattandosi di una società in nome collettivo, la cessazione dall'incarico presuppone la convocazione di un'assemblea straordinaria di tutti i soci, secondo una procedura - peraltro onerosa - che richiede più tempo dell'espletamento delle formalità di chiusura di una liquidazione senza alcun cospite attivo. Pertanto, ai fini di una più sollecita risoluzione della mia posizione, provvederò affinché possa espletarsi entro poche settimane ogni residua formalità di chiusura.

In definitiva, mancando ogni presupposto per l'esercizio di compiti di gestione da parte del sottoscritto e trattandosi in entrambi i casi di società, già di modesto o nullo rilievo imprenditoriale, che non svolgono più alcuna attività economica, deve ritenersi insussistente qualunque profilo di incompatibilità ex art. 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215.

